

COMUNE DI ARESE

(Provincia di Milano)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it / P.lva 03366130155

ORIGINALE

Prot. n. 11763/x. 1.5/2011/AMB./SA.MA./Zm

ORDINANZA N. 19 DEL 17/05/2011

OGGETTO: ORDINANZA SFALCI AMBROSIA ANNO 2011

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 25522 del 29.03.1999 del Presidente della Regione Lombardia, riguardante disposizioni contro la diffusione della pianta "Ambrosia" nella Regione Lombardia, al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata;

DATO ATTO che, negli ultimi anni, tale pollinosi è divenuta, nei territori delle A.S.L. della Provincia di Milano 1, la più frequente allergia, con il 50% degli affetti che manifesta una sintomatologia asmatica nelle sue varie forme cliniche;

VALUTATA la particolare rilevanza di sanità pubblica della patologia citata in relazione all'elevato e crescente numero di persone colpite in una popolazione residente **in costante aumento** e ad un progressivo aggravamento della patologia con conseguente incremento della spesa, sia sanitaria, in termini di risorse impegnate per la diagnosi ed il trattamento, sia sociale, in termini di riduzione temporanea della capacità lavorativa dei soggetti che ne sono affetti;

CONSIDERATO che i luoghi preferenziali di crescita dell'"Ambrosia" sono i terreni incolti, le aree verdi urbane abbandonate, le banchine stradali, gli argini di canali, le massicciate ferroviarie, i fossi, le terre smosse dei cantieri edili, le aree industriali dismesse ed in genere tutte le aree abbandonate e semi abbandonate, nonché i campi coltivati con semine rade, quali il girasole e la soia;

RITENUTO che un impulso importante alla diffusione dell'"Ambrosia" è determinato:

- dalla politica agricola comunitaria che favorisce l'abbandono dei terreni coltivati (set-aside) e dell'incentivazione alle coltivazioni di piante oleaginose, per utilizzi "no-food" (soia e girasole);



- dalle mutate condizioni zootecniche che non prevedono più l'utilizzo di foraggi freschi, con il conseguente continuo aumento di terreni incolti;
- dalla presenza di numerose aree abbandonate, anche in centri urbani, e dell'incuria in cui versano i bordi delle strade, autostrade e ferrovie;

DATO ATTO che lo sfalcio delle aree infestate da "Ambrosia", nei periodi antecedenti la fioritura della pianta, se esteso su un ampio territorio, è uno strumento efficace al contenimento dell'aerodiffusione del polline;

RAVVISATA l'esigenza di dover adottare misure contingibili e urgenti, al fine di evitare, per quanto possibile l'insorgenza, nei soggetti sensibili, delle sintomatologie allergiche e limitare l'ulteriore diffusione della pianta infestante nel territorio regionale;

RICORDATO che, negli anni scorsi, sono stati inviati avvisi ai proprietari e affittuari di fondi o zone agricole e cantieri per sollecitare l'adempimento dell'Ordinanza Regionale sopra richiamata;

RICHIAMATA la relazione datata 16.02.2011 prot. n. 13209, predisposta dal competente Dipartimento di Prevenzione, in merito alla problematica relativa alla diffusione dell'"Ambrosia" nel territorio dell'A.S.L. della Provincia di Milano n. 1 ed alle relative azioni da attuarsi al fine di prevenire la patologia ad essa correlata;

PRESO ATTO, altresì, dell'elenco dell'A.S.L. del 01.04.2011 prot. n. 26863 del 05.04.2011, delle aree nelle quali nello scorso anno è stata accertata la presenza della pianta Ambrosia;

RILEVATO che l'incuria delle aree urbane risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta e che la manutenzione delle aree verdi urbane ed in particolare uno sfalcio periodico (almeno tre tagli), tra Luglio e Settembre, può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta;

RICORDATO che il non adempimento delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento determina un'emergenza sanitaria e d'igiene pubblica, ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L., nonché violazione delle norme in materia di :

- igiene del suolo e dell'abitato (T.U. Leggi Sanitarie del 27.7.1934 n. 1265);
- manutenzione delle aree urbane non edificate (art. 2.2.1 del Regolamento d'Igiene);

TENUTO CONTO del vigente Regolamento per la prevenzione della diffusione dell'Ambrosia, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 44 in data 27.06.2005, il quale prevede che:

- tutti i proprietari di aree sono tenuti ad eseguire, nei mesi estivi, una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ...) di propria pertinenza;
- la mancata emanazione dell'ordinanza non esime comunque gli aventi titolo a provvedere all'esecuzione dei relativi tagli, nel rispetto dell'Ordinanza n. 25522 del 29.03.1999 del Presidente della Regione Lombardia;



- in caso di ravvisata necessità dovrà essere eseguito un ulteriore sfalcio in corrispondenza della terza decade di settembre:
- chi non effettuerà i tre sfalci sarà soggetto all'applicazione della relativa sanzione e dovrà provvedere in tempi brevi al taglio dell'Ambrosia;

RITENUTO di emettere comunque un provvedimento generale per l'anno 2011 a carico dei proprietari di aree poste nel Comune di Arese, al fine di dare piena attuazione agli indirizzi regolamentari sopra citati;

VISTO l'art. 43 dello Statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 02.04.2001 ai sensi del D.Lgs. 267 del 10.08.2000;

ORDINA

A tutti i proprietari di aree poste sul territorio comunale di Arese di provvedere ad eseguire - ogni anno - nell'area di proprietà, almeno n. 3 sfalci della vegetazione erbacea, nei seguenti periodi:

1° sfalcio

TERZA DECADE DI GIUGNO;

- 2° sfalcio

TERZA DECADE DI LUGLIO;

- 3° sfalcio

SECONDA DECADE DI AGOSTO.

Trascorsi i termini stabiliti, senza aver provveduto a quanto sopra descritto, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/00;

DISPONE

- 1. La pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della presente Ordinanza per ogni effetto di Legge sino al 30.09.2011;
- 2. L'invio di copia del presente provvedimento:
 - al Settore Lavori Pubblici SEDE:
 - al Settore Gestione Territorio SEDE;
 - al Responsabile Area Territorio e Sviluppo SEDE;
 - al Servizio Sportello del Cittadino / U.R.P. SEDE, al fine di darne la massima diffusione e pubblicità;
 - alla Polizia Locale SEDE;
 - all'A.S.L. della provincia di Milano n. 1 Dipartimento di Prevenzione Via Spagliardi n. 19 20015 PARABIAGO MI;

AFFIDA

Al Corpo di Polizia Locale ed all'A.S.L. della Provincia di Milano n. 1 il compito di accertare l'avvenuto adempimento delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.



AVVERTE

- 1. che il Responsabile del procedimento è la D.ssa S. Malchiodi;
- 2. che, contro il presente provvedimento, può essere proposto ricorso:
 - entro 60 giorni dalla notifica della presente, al Tribunale Amministrativo per la Lombardia nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6.12.71 n. 1034 e ss.mm.ii.;
 - entro 120 giorni dalla notifica della presente, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.71 n. 1199 e ss.mm.ii.;
- 3. che in caso di inottemperanza, fatti salvi i provvedimenti esecutori amministrativi, si procederà alla denuncia penale, ai sensi dell'art. 650 del CODICE PENALE.

IL SINDACO GIANLUIGI FORNARO

